

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali, strumento di tutela**

*Va confermato il principio per cui la mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli [artt. 287 c.p.c. e segg.](#), in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.*

NDR: Per tale principio si veda, tra le altre, Cass. n. 18518 del 2013.

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.5.2017, n. 11493**

*...omissis...*

Premesso

che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell'ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che l'Avv. xxxxxxxx procuratore xxx parte controricorrente nel giudizio instaurato con ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n. 3437/2005 della Corte d'appello di Roma, ha chiesto la correzione della sentenza n. 9964 del 2009 di questa Corte, per omessa distrazione delle spese xxxxxxxx rimasti intimati;

Considerato:

3. che l'odierno istante nel procedimento definito con la sentenza della quale ha chiesto la correzione ha effettivamente formulato dichiarazione di antistatarietà nel controricorso;

4. che questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi (v., tra le altre, Cass. n. 18518 del 2013);

4.1. che sussiste altresì la legittimazione del procuratore antistatario a promuovere il procedimento di correzione (Cass. n. 3356 del 1999, n. 2207 del 1974);

4.2. che pertanto la richiesta deve essere accolta;.

5. che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. (Cass. n. 10203 del 2009, Cass. SS.UU. n. 9438 del 2002).

pqm

La Corte accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 9964/2009 sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione "spese generali", la seguente locuzione: "Con distrazione in favore dell'Avvxxxxxxxxxxxxxxxx antistatario".

Nulla spese.

Motivazione semplificata.